

“INFORMATIVA”

CARI COLLEGHI; QUESTA INFORMATIVA E' RIVOLTA A TUTTI COLORO I QUALI HANNO FATTO RICHIESTA PER I RICONOSCIMENTO PREVIDENZIALE PER LE LAVORAZIONI A RISCHIO “AMIANTO” L'ART. 1 COMMA 246 L. N. 205/2017 (LEGGE DI STABILITA' 2018) CHE RICONOSCE I BENEFICI PREVIDENZIALI A TUTTI I LAVORATORI VITTIME DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.

L'INPS, NEL MESSAGGIO N.696 DEL 2018, SPECIFICAVA CHE LE ISTANZE PER L'ACCESSO AI BENEFICI PREVIDENZIALI, DISPOSTI IN FAVORE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO, DOVEVANO ESSERE PRESENTATE PER VIA TELEMATICA ENTRO IL 02 MARZO 2018, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DELLA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ATTESTANTE LA SOLA PRESENZA DEL LAVORATORE NEL SITO PRODUTTIVO. TUTTI I DIRIGENTI SI SONO RIFIUTATI DI RILASCIARE TALE ATTESTAZIONE. QUINDI ALLO STATO ATTUALE BISOGNA PROCEDERE NEL SEGUENTE MODO:

ACCLUSO ALLA PRESENTE, VI E' L'ESPOSTO DA RIEMPIRE E MANDARE IN MODO COLLETTIVO DA PARTE DI TUTTI QUEI LAVORATORI ALLA QUALE IL DATORE DI LAVORO SI E'RIFIUTATO DI RILASCIARE DICHIARAZIONI.

N.B. NOTERETE LATO DESTRO C'E' L'INDIRIZZO DELLA SEDE NAZIONALE DI TRENITALIA DOVE DEVE ESSERE INVIATA LA RACCOMANDATA CON L'ELENCO ACCLUSO DI TUTTI I LAVORATORI E LA MODULISTICA CHE IL DATORE DI LAVORO SI E' RIFIUTATO DI RIEMPIRE. INOLTRE COME SPIEGAVO PRIMA OLTRE ALL'INDIRIZZO NAZIONALE DI TRENITALIA AGGIUNGETE L'INDIRIZZO DEL VOSTRO IMPIANTO DI APPARTENENZA E POSSIBILMENTE PRESENTATE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI UNA COPIA A MANO FACENDOVVI RILASCIARE UN REGOLARE NUMERO DI PROTOCOLLO, ALTRIMENTI ANCHE QUI LA RACCOMANDATA.

UNA ULTIMA COSA ALL'INIZIO DELL'ESPOSTO ALLA VOCE OGGETTO, METTETE UN PRIMO NOMINATIVO DEL LAVORATORE CHE HA AVUTO IL RIFIUTO, POI TUTTI GLI ALTRI ALLA VOCE I SIGG.RI: UN ELENCO. COSI' ALLA FINE LATO DESTRO “PER

RATIFICA E CONFERMA, LA PRIMA FIRMA DEVE ESSERE DEL LAVORATORE CHE E' STATO SCRITTO ALL'OGGETTO E POI DEVONO FIRMARE TUTTI GLI ALTRI.


RIPETO RACCOMANDATA A PIAZZA DELLA CROCE ROSSA SEDE NAZIONALE DI TRENITALIA E UNA COPIA ALL'IMPIANTO DI APPARTENENZA A MANO CON RILASCIO DI NUMERO DI PROTOCOLLO, OPPURE ANCHE QUI TRAMITE RACCOMANDATA IN CASO DI RIFIUTO.

N.B. PER COLORO CHE DOVESSERO AVERE BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI, SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.

ROMA LI, 13 MARZO 2018.

LA SEGRETERIA NAZIONALE SAT/OR.S.A.

ANGELO CICCONE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'iccone' and a final flourish.

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Piazza della Croce Rossa n.1
00161 – ROMA

A mani:

Oggetto: _____ + altri. **Richiesta risarcimento del danno**

I sigg. ri : _____ espongono quanto segue.

L'art. 1 comma 246 L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che riconosce i benefici previdenziali a tutti i lavoratori vittime dell'esposizione all'amianto, così dispone *"Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti gli specifici benefici previdenziali per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica."*

L'INPS, nel messaggio n. 696 del 2018, specificava che le istanze per l'accesso ai benefici previdenziali, disposti in favore dei lavoratori esposti all'amianto, dovevano essere presentate per via telematica entro il 2 marzo 2018, a pena di decadenza, **corredate della dichiarazione**

del datore di lavoro attestante la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

I suindicati lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, inoltravano apposita domanda all' Azienda per ottenere il rilascio della citata dichiarazione in tempo utile per poter presentare l'istanza.

Tuttavia, l'Azienda, nonostante i numerosi solleciti inoltrati, inspiegabilmente, **NON** rilasciava tale dichiarazione, né motivava tale suo inadempimento, con conseguente **impossibilità** per i lavoratori di inoltrare la domanda nel termine previsto e ricevere quindi i dovuti benefici previdenziali.

Appare di tutta evidenza che tale impossibilità è addebitabile solo ed esclusivamente alla Vostra condotta in palese dispregio dei principi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt.1175 e 1375 c.c.. Tale condotta ha cagionato agli scriventi un danno grave ed irreparabile non solo patrimoniale ma anche, e soprattutto, non patrimoniale.

Si invita pertanto l'Azienda a definire bonariamente tale incresciosa vicenda, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente. In mancanza saremo costretti nostro malgrado ad adire le competenti autorità per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali addebitabili solo ed esclusivamente alla Vostra condotta.

La presente vale quale formale atto di messa in mora nonché atto interruttivo di qualsiasi prescrizione e/o decadenza.

Napoli, lì 12.03.2018

Per ratifica e conferma

I lavoratori